# REGOLAMENTO (CEE) N. 3258/89 DELLA COMMISSIONE

#### del 30 ottobre 1989

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la ventunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3421/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3421/88 della Commissione (\*), è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3421/88 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui: offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

## HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la ventunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3421/88 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 23 ottobre 1989.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º novembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1989.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

<sup>(\*)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (\*) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2. (\*) GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8. (\*) GU n. L 301 del 4. 11. 1988, pag. 39.